



**CITTÀ di SAVONA**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA  
COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**

**ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE  
CON DELIBERAZIONE N. 107 DEL 21 DICEMBRE 1998**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE:**

- **N. 66 DEL 22 DICEMBRE 1999**
- **N. 64 DEL 15 DICEMBRE 2000**
- **N. 7 DEL 6 MARZO 2003**
- **N. 13 DEL 26 MARZO 2004**
- **N. 16 DEL 29 MARZO 2005**
- **N. 8 DEL 3 MARZO 2006**
- **N. 16 DEL 27 MARZO 2007**
- **N. 9 DEL 17 FEBBRAIO 2009**

## INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI				
Art.	1	Oggetto del regolamento	pag.	3
Art.	2	Principi e criteri ispiratori del presente regolamento	pag.	3
TITOLO II ESENZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI				
Art.	3	Esenzione per nuovi insediamenti classificabili al gruppo "D"	pag.	4
Art.	3bis	Aliquote in deroga ai limiti minimi e massimi	pag.	4
Art.	3ter	Abrogato		
Art.	4	Riduzione d'imposta	pag.	5
Art.	4 bis	Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili	pag.	6
Art.	5	Terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli	pag.	7
Art.	5 bis	Abrogato		
Art.	6	Abitazione principale	pag.	8
Art.	6 bis	Detrazioni	pag.	9
Art.	6 ter	Pertinenze	pag.	10
Art.	7	Versamenti	pag.	10
Art.	8	Differimento di termini per i versamenti	pag.	11
TITOLO III SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI				
Art.	9	Comunicazioni	pag.	12
Art.	10	Abrogato		
Art.	10bis	Ravvedimento	pag.	12
Art.	11	Attività di controllo	pag.	13
Art.	12	Collegamenti informatici	pag.	13
Art.	13	Potenziamento dell'Ufficio I.C.I. e compensi incentivanti	pag.	14
Art.	13bis	Rateazioni	pag.	14
Art.	13ter	Rimborsi	pag.	14
Art.	13quater	Diritto di interpello	pag.	15
Art.	13quinquies	Annullamento in autotutela	pag.	16
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI				
Art.	14	Entrata in vigore	pag.	18

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel Comune di Savona, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e da ogni altra disposizione di legge.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

### **Articolo 2**

#### **Principi e criteri ispiratori del presente regolamento**

1. La disciplina contenuta nel presente regolamento si ispira ai principi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e di riduzione degli adempimenti dei contribuenti.
2. L'attività degli uffici comunali preposti alla gestione dell'I.C.I. è retta da criteri di economicità, efficacia e pubblicità.

## **TITOLO II**

### **ESENZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

#### **Articolo 3**

#### **Esenzione per nuovi insediamenti classificabili al gruppo “D”**

1. I fabbricati classificabili al gruppo “D”, posseduti dai soggetti passivi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e sue modificazioni, che iniziano nuove attività a far data dall’1 gennaio 2001, sono esenti per un periodo di imposta, secondo i seguenti criteri:
  - a) dai 3 ai 10 addetti                      esenzione anni 2
  - b) dagli 11 ai 30 addetti                  esenzione anni 3
  - c) dai 31 ai 50 addetti                    esenzione anni 5
  - d) oltre i 51 addetti                        esenzione anni 10.
  
2. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, il contribuente deve presentare, entro il termine previsto dall’articolo 9 del presente regolamento, la comunicazione ivi prevista, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui al comma 1. La suddetta documentazione potrà essere sostituita da una dichiarazione del contribuente, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

#### **Articolo 3bis**

#### **Aliquote in deroga ai limiti minimi e massimi**

1. Il Comune può deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio:
  - a) aliquote più favorevoli, derogando al limite minimo stabilito, per i proprietari che concedono in locazione unità immobiliari adibite a civile abitazione ed eventuali loro pertinenze alle condizioni stabilite dagli accordi stipulati in sede locale, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, per la definizione dei contratti-tipo di locazione, a partire dalla data in cui il conduttore vi abbia stabilito la propria residenza, nonché per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata massima di tre anni dall’inizio dei lavori e fino al termine degli stessi.

- b) aliquote superiori, derogando al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione o di comodato da almeno due anni.
2. Per l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui alla lettera a) del comma precedente, il contribuente deve presentare, entro il termine previsto dall'articolo 9 del presente regolamento, la comunicazione ivi prevista, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui al medesimo comma. La suddetta documentazione potrà essere sostituita da una dichiarazione del contribuente, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La comunicazione di cui al comma precedente vale anche per i successivi anni d'imposta, salvo eventuali modifiche delle condizioni del contribuente, che possano determinare la perdita del beneficio. Tali modifiche dovranno dar luogo a loro volta a comunicazione ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.

**Articolo 3ter**  
**Esenzione per gli enti non commerciali**

Abrogato

**Articolo 4**  
**Riduzione d'imposta**

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione d'imposta di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si intendono per fabbricati inagibili ovvero inabitabili quelli oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso a cui sono destinati e di fatto non utilizzati, in quanto caratterizzati da un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Si considerano tali gli immobili che necessitino interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. "c" e "d" della L. 5 agosto 1978, n. 457, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti o fatiscenti.

2. A titolo esemplificativo si segnala la seguente casistica:
  - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
  - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato.
3. La riduzione d'imposta opera, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le dette condizioni, a far data dalla presentazione della domanda al Settore Urbanistica volta ad ottenere la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, ovvero dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15. Il Settore Urbanistica comunica all'Ufficio Tributi i casi accertati di inagibilità o inabitabilità ovvero trasmette copia delle dichiarazioni sostitutive.
4. I contribuenti devono comunicare al Settore Urbanistica il venire meno delle condizioni di inagibilità o inabitabilità entro 30 giorni dal loro verificarsi.
5. Non si considerano inidonei all'uso a cui sono destinati gli immobili non agibili o non disponibili a seguito di interventi edilizi di risanamento o ristrutturazione degli stessi.

#### **Articolo 4 bis**

#### **Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
2. I valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, secondo zone omogenee nell'ambito del territorio comunale, sono individuati dalla Giunta comunale con propria deliberazione.
3. Il Comune non provvederà ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore pari o superiore a quello predeterminato.

4. I valori venali di cui al comma 2 del presente articolo sono soggetti a revisione con cadenza triennale.

## **Articolo 5**

### **Terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli**

1. Sono considerati terreni non fabbricabili ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 (comma 1, lett. "b", secondo periodo) e 9 del D.Lgs. n. 504/1992, le aree che, pur utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione, si trovino nelle seguenti condizioni:
  - a) sul terreno persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
  - b) il soggetto passivo, persona fisica, sia coltivatore diretto od imprenditore agricolo a titolo principale, come da iscrizione negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e sottoposto al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;
  - c) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare fornisca un reddito superiore al 50% del reddito familiare complessivo I.R.P.E.F. relativo all'anno precedente.
2. Per beneficiare dell'agevolazione conseguente a quanto previsto dal comma 1, il contribuente deve presentare, entro il termine previsto dall'articolo 9 del presente regolamento, la comunicazione ivi prevista, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui al comma 1. La suddetta documentazione potrà essere sostituita da una dichiarazione del contribuente, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La comunicazione di cui al comma precedente vale anche per i successivi anni d'imposta, salvo eventuali modifiche delle condizioni del contribuente, che possano determinare la perdita del beneficio; tali modifiche dovranno dar luogo a loro volta a comunicazione ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.

**Articolo 5 bis**  
**Gli obblighi tributari dei coniugi nel caso di separazione**

Abrogato

**Articolo 6**  
**Abitazione principale**

1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, come individuate dall'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504/1992, appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 il Comune può deliberare l'applicazione di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria.
2. Oltre alle fattispecie di cui all'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504/1992, si considerano abitazioni principali:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione acquistate con i benefici fiscali previsti per la prima casa di abitazione ancorché necessitino di interventi di manutenzione e/o di ristrutturazione e/o di risanamento conservativo purché di durata non superiore a sei mesi;
  - b) le unità immobiliari adibite a civile abitazione concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale sino al secondo grado che vi abbiano stabilito la propria residenza;
  - c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione di ultima residenza possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
  - d) le unità immobiliari adibite a civile abitazione concesse in locazione ai coniugi che abbiano contratto matrimonio e alle coppie di fatto che abbiano iniziato la loro convivenza nel biennio antecedente l'anno di imposta ed abbiano nella stessa la propria residenza.
3. Ai fini dell'assimilazione di cui al comma precedente, il contribuente deve presentare, entro il termine previsto dall'articolo 9 del presente regolamento, la comunicazione ivi prevista, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui al medesimo comma. La suddetta documentazione potrà essere sostituita da una dichiarazione del contribuente, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. La comunicazione di cui al comma precedente vale anche per i successivi anni d'imposta, salvo eventuali modifiche delle condizioni del contribuente, che possano determinare la perdita del beneficio. Tali modifiche dovranno dar



luogo a loro volta a comunicazione ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.

## **Articolo 6 bis**

### **Detrazioni**

1. La detrazione prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applica in favore dei seguenti soggetti:
  - a) cassintegrati;
  - b) iscritti nelle liste di mobilità;
  - c) disoccupati o inoccupati di lunga durata e donne in reinserimento lavorativo ai sensi della normativa vigente in materia;
  - d) ultra-sessantacinquenni appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), determinato ai sensi del Regolamento comunale sui criteri applicativi di tale indicatore, non superiore a € 10.800.
2. Per l'applicazione della detrazione di cui al comma precedente i soggetti interessati dovranno presentare, entro il termine previsto dall'articolo 9 del presente regolamento, la comunicazione ivi prevista, corredata della documentazione rilasciata dalla competente autorità comprovante il diritto al beneficio. In particolare, per la detrazione di cui alla lettera d) occorre allegare alla comunicazione apposita attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
3. La documentazione da allegare alla comunicazione potrà essere sostituita da una dichiarazione del contribuente, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione della attestazione I.S.E.E. che, oltre che in allegato alla comunicazione, deve essere prodotta anche per ogni anno successivo, pena la perdita del beneficio di cui al presente articolo.
4. La comunicazione di cui al comma 2 vale anche per i successivi anni d'imposta, salvo eventuali modifiche delle condizioni del contribuente, che possano determinare la perdita del beneficio. Tali modifiche dovranno dar luogo a loro volta a comunicazione ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.

## **Articolo 6 ter**

### **Pertinenze**

1. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, con le limitazioni di cui al successivo comma 2.
2. Sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente ad una per ciascuna categoria, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
3. Per usufruire dell'aliquota e, eventualmente, della detrazione previsti per l'abitazione principale i contribuenti devono presentare, entro il termine previsto dall'articolo 9 del presente regolamento, la comunicazione ivi prevista, corredata da una dichiarazione del contribuente, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la condizione di pertinenza dell'immobile e l'assenza di altri immobili della stessa categoria catastale, tra quelle previste dal presente articolo, per cui il contribuente usufruisca già dell'agevolazione di cui al comma 1.

## **Articolo 7**

### **Versamenti**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il debito d'imposta sia stato interamente assolto.
2. I versamenti d'imposta, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, possono essere effettuati, oltre che tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, alla tesoreria comunale (direttamente o mediante c/c postale intestato alla stessa).
3. Non si procede al versamento per le somme d'importo inferiore ad euro 3,00=.
4. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. La medesima disposizione trova applicazione per il pagamento delle somme complessivamente dovute a seguito della notificazione di avvisi di accertamento o in caso di ravvedimento operoso.

Articolo 8  
**Differimento di termini per i versamenti**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere prorogati per tutti o per categorie di soggetti passivi, quando si verificano calamità naturali.
2. I contribuenti che intendono beneficiare della proroga di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare all'Ufficio Tributi, entro il termine per effettuare il versamento (come prorogato), una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, attestante l'aver subito danni rilevanti, dovendosi intendere per tali quelli pari o superiori alla metà dell'ultimo reddito dichiarato e comunque superiori ad euro 2.500,00=.
3. Gli interessati persone fisiche dovranno produrre personalmente la dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo mentre per le persone giuridiche la dichiarazione sarà resa dal legale rappresentante.

**TITOLO III**  
**SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ**  
**DI CONTROLLO E POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI**

**Articolo 9**  
**Comunicazioni**

1. Per usufruire delle agevolazioni di cui agli articoli 3, 3 bis, 5, 6, 6 bis, 6 ter del presente Regolamento, il contribuente è tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi, anche a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento, l'applicazione di aliquote agevolate, esenzioni o speciali detrazioni d'imposta.
2. La comunicazione, avente per oggetto esclusivamente l'immobile interessato, deve essere effettuata sugli appositi modelli predisposti dal Comune. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
3. La omessa, incompleta o infedele indicazione dei dati previsti comporta la inapplicabilità del beneficio oggetto della comunicazione.
4. Per usufruire delle agevolazioni a decorrere dal primo semestre dell'anno d'imposta, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 luglio dell'anno stesso. Per usufruire delle agevolazioni a decorrere dal secondo semestre dell'anno d'imposta, la comunicazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

**Articolo 10**  
**Accertamenti**

Abrogato

**Articolo 10bis**  
**Ravvedimento**

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta:

- a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento dell'imposta o dell'acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  - b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento dell'imposta, avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  - c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta o della maggior imposta, quando dovute, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

## **Articolo 11**

### **Attività di controllo**

1. La Giunta Comunale entro un mese dall'approvazione del bilancio, con propria deliberazione, individua per le singole annualità le categorie di contribuenti o gli oggetti di contribuzione da assoggettare a controllo. Con lo stesso provvedimento, la Giunta Comunale fissa le priorità ed i limiti minimi dell'attività di controllo, compatibilmente con le risorse attribuite agli uffici che devono essere specificamente richiamate nell'atto.
2. Per le annualità d'imposta anteriori al 1998, le operazioni di liquidazione saranno effettuate secondo criteri selettivi da stabilirsi dalla Giunta.
3. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dell'imposta o in forma diretta o, previa apposita deliberazione dell'organo competente, mediante affidamento a terzi, anche separatamente, ai sensi dell'art. 52, comma 5, punto b) del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

## **Articolo 12**

### **Collegamenti informatici**

1. Ai fini del potenziamento dell'attività di accertamento, l'organizzazione del Servizio Tributi é ispirata ai seguenti principi:
  - a) potenziamento delle strutture informatiche;
  - b) interconnessione con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con le altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

**Articolo 13**  
**Potenziamento dell'Ufficio I.C.I. e compensi incentivanti**

1. Una percentuale delle somme derivanti dal recupero evasione, da stabilirsi annualmente con deliberazione di Giunta, viene destinata, secondo i criteri fissati dal Dirigente del Settore Finanziario, al personale addetto a tale attività a titolo di compenso incentivante.

**Articolo 13bis**  
**Rateazioni**

1. Il contribuente che abbia ricevuto atti per il recupero dell'imposta arretrata, anche con sanzioni ed interessi di mora, può presentare richiesta motivata al funzionario responsabile del tributo per la rateazione di tutti gli importi in rate mensili costanti con scadenza nell'ultimo giorno di ciascun mese, qualora l'importo da riscuotere sia superiore a € 200, nella misura massima di 2 rate per somme inferiori a € 500, nella misura massima di 4 rate per somme inferiori a € 2.000, nella misura massima di 6 rate per somme inferiori a € 5.000, nella misura massima di 8 rate per somme inferiori a € 10.000 e nella misura massima di 12 rate per somme pari o superiori a € 10.000. Qualora l'importo da riscuotere sia pari o superiore a € 5.000 la rateazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
2. La concessione della rateazione ed il numero delle rate sono determinati, oltre che in base all'ammontare dell'importo da rateizzare, in relazione alle condizioni economiche del richiedente.
3. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli ulteriori interessi nella misura del tasso legale.
4. In caso di omesso pagamento di una delle rate nel termine stabilito, l'ammontare residuo deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro la data di scadenza della rata successiva.

**Articolo 13ter**  
**Rimborsi**

1. Gli interessi spettanti sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso, pari al tasso d'interesse legale su base annua e computati a giorni, decorrono dalla data del versamento.

2. Nel caso di versamenti al Comune da parte di soggetti non obbligati, il termine per richiedere il rimborso decorre dalla data di notificazione dell'atto emesso dal Comune impositore per il recupero dell'imposta non corrisposta.
3. Non si procede al rimborso per le somme di importo inferiore a € 3,00=.
4. Il contribuente che abbia maturato un credito da parte del Comune in materia di I.C.I. può compensare un proprio debito in materia di I.C.I. nei confronti dello stesso ente presentando apposita istanza. Nell'istanza devono essere indicati l'ammontare del credito e del debito da compensare, allegando alla stessa la documentazione che ne comprova la sussistenza. Il Comune comunica al contribuente, nei tempi di legge, la concessione del beneficio richiesto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 13 quater  
**Diritto di interpello**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 9 *bis*, comma 7, dello Statuto comunale, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dal presente regolamento.
3. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:
  - a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
  - b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere;
  - c) la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
  - d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.
4. Il Comune risponde, con atto scritto e motivato, entro centoventi giorni. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.

5. Qualora non pervenga risposta al contribuente entro il termine di cui al comma 4, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
6. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del comma 5, è nullo.
7. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 4.

### **Articolo 13 quinquies** **Annulamento in autotutela**

1. Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.
3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.
4. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:
  - a) errore di persona;
  - b) errore logico o di calcolo;
  - c) errore sul presupposto del tributo;
  - d) doppia imposizione;
  - e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
  - g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.
5. L'annullamento in via di autotutela può essere esercitato su tutti gli atti che incidono negativamente sulla sfera giuridica del contribuente quali l'avviso di



accertamento, l'atto di irrogazione delle sanzioni tributarie, il ruolo, il provvedimento di diniego di agevolazione tributaria e di rimborsi.

6. Il limite al potere di autotutela del Comune è costituito dall'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.
7. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.
8. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente.
9. Il provvedimento di annullamento in via di autotutela è comunicato all'interessato.

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 14**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Le modifiche apportate con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 15 dicembre 2000 entrano in vigore dal 1° gennaio 2001.

Le modifiche apportate con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 6 marzo 2003 entrano in vigore dal 1° gennaio 2003.

Le modifiche apportate con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 26 marzo 2004 entrano in vigore dal 1° gennaio 2004.

Le modifiche apportate con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 29 marzo 2005 entrano in vigore dal 1° gennaio 2005.

Le modifiche apportate con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 3 marzo 2006 entrano in vigore dal 1° gennaio 2006.

Le modifiche apportate con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 27 marzo 2007 entrano in vigore dal 1° gennaio 2007.

Le modifiche apportate con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 17 febbraio 2009 entrano in vigore dal 1° gennaio 2009.